SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

Università dell'Aquila

Libero Istituto universitario «Carlo Cattaneo» di Castellanza

CIRCOLARI

Ministero della sanità
DIPARTIMENTO ALIMENTI E NUTRIZIONE SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA - UFFICIO VIII

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 luglio 1998, n. 312.

Regolamento recante norme per il trattamento con alcool etilico del pane speciale preconfezionato.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed in particolare l'articolo 7;

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati e delle paste alimentari;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, relativo a regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1985 concernente autorizzazione all'impiego dell'alcool etilico per il trattamento del pane in cassetta confezionato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 85 del 10 aprile 1985;

Visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del consiglio del 29 maggio 1989 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose;

Visto il regolamento (CEE) n. 2046/89 del consiglio del 19 giugno 1989 che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo a attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Considerato che l'alcool etilico esplica nel pane speciale, disciplinato dell'articolo 20 della legge n. 580/1967, un'utile azione conservatrice antimicotica allorché esso è commercializzato in confezioni chiuse impermeabili consentendogli una più prolungata conservazione e che per tale azione può essere impiegato in alternativa ad altri additivi alimentari autorizzati in conformità del decreto ministeriale n. 209/1996;

Considerato che tale azione può essere favorevolmente esplicata sul pane speciale confezionato presentato sia in forma intera che a fette;

Considerato che per consentire la più prolungata conservazione del pane speciale è sufficiente sotto l'aspetto tecnologico l'impiego di modeste quantità di alcool etilico e comunque tali da non superare il 2% in peso, espresso in sostanza secca, sul prodotto finito messo in commercio;

Considerato che appare necessario, che il consumatore sia informato del particolare trattamento al quale il pane è stato sottoposto con l'impiego dell'alcool etilico;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità reso nella seduta del 21 maggio 1997;

Vista la comunicazione alla Commissione della Unione europea effettuata in data 3 agosto 1997 ai sensi della direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983 e della direttiva 79/112/CEE del 18 dicembre 1978;

Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche al pane speciale originario dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato in merito alla apposizione sulla confezione della indicazione della quantità di alcool etilico impiegato, in quanto tale sostanza è utilizzata nel caso di specie non come ingrediente caratterizzante ma, ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, esclusivamente per la sua azione conservativa antimicotica in sostituzione di altri additivi alimentari autorizzati e che, pertanto, la indicazione «trattato con alcool etilico» appare più garantista e di più immediata percezione da parte del consumatore;

Ritenuto, altresì, di non accogliere l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato in merito alla indicazione sulla confezione della durabilità in giorni del prodotto poiché tale condizione è un obbligo già previsto dal citato decreto legislativo n. 109/1992, che in particolare sancisce l'obbligatorietà per il produttore di indicare in chiaro la data di scadenza oppure, ove ne ricorrano le condizioni, il termine minimo di conservazione, nonché in codice il lotto riferito al giorno della produzione o del confezionamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 19 maggio 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento con alcool etilico del pane speciale preconfezionato.

Art. 2.

1. Il trattamento con alcool etilico è consentito per il:

a) pane speciale costituito almeno da farina, acqua, lievito e oli o grassi di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e cotto in stampi che li avvolgono parzialmente o totalmente;

b) pane speciale messo in commercio in confezione impermeabile, a fette oppure in forma intera.

2. L'alcool etilico presente nel prodotto messo in commercio non deve essere superiore al 2% in peso espresso in sostanza secca.

3. L'alcool etilico può essere impiegato:

a) in sostituzione dell'acido propionico e suoi sali di sodio, calcio e potassio nel pane speciale intero preconfezionato;

b) in sostituzione dell'acido sorbico e suoi sali di potassio e calcio, nonché di acido propionico e suoi sali di sodio, calcio e potassio nel pane speciale a fette preconfezionato.

Art. 3.

1. L'alcool etilico impiegato deve essere conforme per quanto riguarda l'alcool vinico ai requisiti di cui al regolamento (CEE) n. 2046/89 del 19 giugno 1989 e, per quanto riguarda l'alcool etilico di altra provenienza, a quelli di cui al regolamento (CEE) n. 1576/89 del 29 maggio 1989.

Art. 4.

1. Il pane di cui all'articolo 1 deve riportare sulla confezione, oltre a quelle previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, la seguente indicazione «Trattato con alcool etilico».

Art. 5.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai pani speciali legalmente prodotti o commercializzati in un altro Paese membro e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo a condizione che l'alcool etilico sia previsto nella legislazione di tali Paesi quale ingrediente nella lavorazione del pane stesso.

Art. 6.

1. Il presente decreto abroga il decreto ministeriale 4 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 10 aprile 1985.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 luglio 1998

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 35

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, così recita:

«Art. 7. — Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito».

— L'art. 20 della legge 4 luglio 1967, n. 580, così recita:

«Art. 20. — Nella confezione dei pani speciali è consentito l'impiego di burro, olio di oliva — in tutti i tipi ammessi dalle leggi vigenti, escluso l'olio di sansa di oliva rettificato — e strutto, sia come tali che sotto forma di emulsionati, nonché latte e polvere di latte, mosto d'uva, zibibbo ed altre uve passe, fichi, olive, anice, origano, cumino, sesamo, malto, saccarosio e destrosio.

Il pane speciale con l'aggiunta di grassi deve contenere non meno del 4,5 per cento di sostanza grassa totale riferita a sostanza secca.

Il pane speciale al malto deve contenere non meno del 7 per cento di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferito a sostanza secca.

Il pane speciale deve essere posto in vendita con diciture che indichino l'ingrediente aggiunto. Nel caso che più ingredienti siano stati aggiunti, le diciture devono indicare questi in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso. È vietata la vendita di pane speciale con la generica denominazione di pane condito, ingrassato o migliorato.

Il pane speciale deve essere tenuto, nei locali di vendita, in scaffali separati, forniti di cartelli recanti la dicitura di cui al precedente comma.

L'impiego di ingredienti diversi da quelli indicati nel presente articolo deve essere autorizzato con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e l'industria, il

commercio e l'artigianato; nel decreto sono stabilite le norme e le modalità per l'impiego e, al caso, per la produzione ed il commercio degli ingredienti autorizzati».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 3:

— I requisiti previsti per l'alcool vinico dal regolamento (CEE) n. 2946/89 del 19 giugno 1989 sono i seguenti:

«1. Caratteristiche organolettiche: esente da gusti estranei alla materia prima.

2. Titolo alcolometrico volumico minimo: 96% vol.

3. Valori massimi di elementi residui:

- acidità totale espressa in acido acetico g/hl di alcol a 100% vol: 1,5;
- esteri espressi in acetato di etile g/hl di alcol a 100% vol: 1,3;
- aldeidi espresse in acetaldeide g/hl di alcol a 100% vol: 0,5;
- alcoli superiori espressi in 2-metil 1-propanolo g/hl di alcol a 100% vol: 0,5;
- metanolo g/hl di alcol a 100% vol: 50;
- estratto secco g/hl di alcol a 100% vol: 1,5;
- basi azotate volatili espresse in azoto g/hl di alcool a 100% vol: 0,1;
- furfurolo non rintracciabile».

— I requisiti previsti per l'alcool etilico di origine agricola dal regolamento (CEE) n. 1576/89 del 29 maggio 1989 sono i seguenti:

«1. Caratteristiche organolettiche: assenza di gusti rintracciabili estranei alla materia prima.

2. Titolo alcolometrico volumico minino: 96% vol.

3. Valori massimi dell'impurezza:

- acidità totale espressa in acido acetico g/hl di alcol a 100% vol: 1,5;
- esteri espressi in acetato di etile g/hl di alcol a 100% vol: 1,3;
- aldeidi espresse in acetaldeide g/hl di alcol a 100% vol: 0,5;
- alcoli superiori espressi in 2-metil 1-propanolo g/hl di alcol a 100% vol: 0,5;
- metanolo g/hl di alcol a 100% vol: 50;
- estratto secco g/hl di alcol a 100% vol: 1,5;
- basi azotate volatili espresse in azoto g/hl di alcol a 100% vol: 0,1;
- furfurolo: non rintracciabile».

98G0364

DECRETO 30 giugno 1998.

Attuazione della direttiva 98/19/CE della Commissione relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 n. 152, concernente la disciplina della preparaziohe e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, con il quale è stata recepita la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, modificato da ultimo, nella parte relativa agli allegati, dal proprio decreto 6 maggio 1998, con il quale è stata recepita la direttiva 97/72/CE;

Visto, in particolare, l'art. 12 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica, che prevede la possibilità di sospendere provvisoriamente o limitare nel territorio l'impiego di additivi elencati nell'allegato I, qualora possano comportare un pericolo per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la direttiva 98/19/CE della Commissione, che modifica la direttiva 70/524/CEE nella parte relativa all'allegato I;

Considerato che la Germania ha vietato sul proprio territorio l'impiego del «ronidazolo» nell'alimentazione dei tacchini, motivando tale decisione con il sospetto che tale additivo possa avere proprietà mutagene, cancerogene e genotossiche;

Considerato che la Germania ha evidenziato che l'utilizzazione di tale additivo nell'alimentazione degli animali dà luogo alla presenza di residui nei tessuti animali, anche con un periodo di attesa di sei giorni conformemente alla normativa vigente e che, pertanto, non si può escludere un rischio per la salute dei consumatori, anche qualora venga osservato il periodo di attesa previsto;

Considerato che la Commissione ha consultato il Comitato scientifico per l'alimentazione animale, il quale, dopo un esame approfondito della problematica, ha concluso che, anche se le argomentazioni scientifiche presentate dalla Germania per giustificare il divieto del ronidazolo non possono essere accettate nella lora totalità, rimangono da chiarire alcune questioni importanti e che, in mancanza di dati supplementari, non può essere fissata una dose giornaliera accettabile di residui di ronidazolo per garantire la sicurezza dei consumatori;

Considerato che, alla luce delle conclusioni tratte dalla Commissione, è opportuno, al fine di tutelare la salute dei consumatori, vietare l'impiego del ronidazolo come additivo per l'alimentazione dei tacchini;

Visto l'art. 6, sub *u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, è modificato conformemente all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 30

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte D «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», la posizione n. E 759 «Ronidazolo» con tutte le indicazioni ad essa corrispondenti (denominazione chimica, descrizione, specie animale o categoria di animali, età massima, tenore minimo, tenore massimo, altre disposizioni) è soppressa.

98A7743

DECRETO 29 luglio 1998.

Modificazione alla scheda di notifica di caso di tubercolosi e micobatteriosi non tubercolare allegata al decreto ministeriale 15 dicembre 1990.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Visti gli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale, e successive modifiche;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1990 concernente il sistema informativo delle malattie infettive e diffusive e successive modifiche;

Riconosciuta la necessità di aggiornare e modificare, alla luce delle attuali esigenze di controllo epidemiologico e di integrazione del sistema informativo sanitario nazionale, la procedura di notifica dei casi di tubercolosi e micobatteriosi non tubercolare ai fini di sanità pubblica;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 dicembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

La scheda di notifica dei casi di tubercolosi e micobatteriosi non tubercolare, modello 15 - Sanità pubblica - Classe III, allegata al decreto ministeriale 15 dicembre 1990, viene sostituita dalla scheda riportata nell'allegato 1, secondo le modalità di compilazione riportate nell'allegato 2.

Art. 2.

I casi sporadici di tubercolosi e micobatteriosi non tubercolare dovranno essere notificati secondo il flusso di notifica previsto per le malattie di classe III di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1990.

Art. 3.

I singoli casi facenti parte di uno stesso focolaio epidemico di malattia tubercolare attiva dovranno essere notificati al Ministero della sanità con i tempi previsti per le malattie di classe I dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990, utilizzando la scheda di cui all'art. 1 del presente decreto ed inviando successivamente l'indagine epidemiologica relativa al focolaio stesso non appena conclusa.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

Il direttore generale: OLEARI

Allegato 1
Ministero della Sanità
Mod. 15 Sanità pubblica
Classe III

Da inviare a Regione-Ministero Sanità e ISTAT(solo dati anagrafici)

SCHEDA DI NOTIFICA DI MALATTIA INFETTIVA - CLASSE III -

☐ TUBERCOLOSI
☐ MICOBATTERIOSI NON TUBERCOLARE

Regione ____________ |_|_| Provincia ____________ |_|_|

Comune ____________ |_|_|_|_|_|_| ASL ____________ |_|_|

DATI ANAGRAFICI DEL PAZIENTE

Cognome ____________

Nome ____________

Sesso [M] [F] Data di nascita |_|_|/|_|_|/|_|_| (g m a)

Paese di nascita ____________

se nato all'estero, anno di arrivo in Italia |_|_|_|_|

E' iscritto al SSN? ☐ si ☐ no ☐ non noto

Professione:

- ☐ studente
- ☐ pensionato/invalido
- ☐ casalinga
- ☐ disoccupato
- ☐ occupato ____________ (specificare)

E' senza fissa dimora? ☐ si ☐ no ☐ non noto

Vive in collettività ☐ si ☐ no ☐ non noto

se si, specificare: ____________

Domicilio:

Regione ____________

Provincia ____________

Comune ____________

→ CODICE ISTAT |_|_|_|_|_|_|

Data di inizio della terapia antitubercolare (se diagnosi post-mortem, data di decesso) |_|_|/|_|_|/|_|_| (g m a)

CRITERI DIAGNOSTICI

Ha avuto diagnosi di tubercolosi in passato? ☐ si |_|_|/|_|_| (mese anno) ☐ no ☐ non noto

Classificazione in relazione a precedenti trattamenti:

- ☐ nuovo caso — paziente mai trattato per TBC
- ☐ recidiva — paziente trattato per TBC in passato e dichiarato guarito

Agente eziologico (solo casi con coltura positiva)

- ☐ M. tuberculosis complex
- ☐ M. tuberculosis
- ☐ M. bovis
- ☐ M. africanum
- ☐ Micobatterio non tubercolare ____________ (specificare)

Diagnosi basata su: (rispondere a tutte le voci)

Esame colturale escreato	☐ positivo	☐ negativo	☐ non effettuato	☐ non noto	
Esame colturale altro materiale	☐ positivo	☐ negativo	☐ non effettuato	☐ non noto	____________ se positivo, specificare il tipo di materiale
Esame diretto escreato	☐ positivo	☐ negativo	☐ non effettuato	☐ non noto	
Esame diretto altro materiale (inclusi esami istologici ricerca micobatteri)	☐ positivo	☐ negativo	☐ non effettuato	☐ non noto	____________ se positivo, specificare il tipo di materiale
Clinica	☐ positivo	☐ negativo	☐ non noto		
Mantoux	☐ positivo	☐ negativo	☐ non effettuato	☐ non noto	
Rx torace/ Esami strumentali	☐ positivo	☐ negativo	☐ non effettuato	☐ non noto	
Risposta alla terapia antitubercolare	☐ positivo	☐ negativo	☐ non noto		
Riscontro autoptico di TB attiva	☐ positivo	☐ negativo	☐ non effettuato	☐ non noto	

Sede anatomica (la localizzazione polmonare deve essere barrata sempre anche se secondaria o disseminata)

- ☐ polmonare/trachea/bronchi
- ☐ extrapolmonare 1. ____________ ICD IX |_|_|_|.|_|
  2. ____________ ICD IX |_|_|_|.|_|
- ☐ disseminata (più di 2 localizzazioni, miliare, isolamento da sangue)

Timbro e firma di chi ha compilato la notifica ____________

Data notifica |_|_|/|_|_|/|_|_| (gg m a)

Recapito telefonico |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PER LA NOTIFICA DI MALATTIA DI CLASSE III
RELATIVAMENTE ALLA TUBERCOLOSI E MICOBATTERIOSI NON TUBERCOLARE

DIAGNOSI

E' indispensabile che la casella che specifica la diagnosi (tubercolosi/micobatteriosi) sia barrata su tutte le schede.

Per la diagnosi, fare riferimento ai criteri diagnostici per la notifica dei casi di tubercolosi e di micobatteriosi riportati di seguito:

1.Criteri generali

Devono essere notificati solo **i casi accertati**.

Devono essere notificati tutti i nuovi casi e le recidive di TBC **attiva** polmonare ed extrapolmonare, indipendentemente dalla contagiosità, inclusi i casi di complesso primario attivo (cioè non calcifico), che soddisfino uno dei criteri diagnostici riportati di seguito.

Le notifiche devono essere **inviate al completamento dell'iter diagnostico,** quando siano cioè disponibili i risultati degli esami batteriologici (microscopici e colturali) eseguiti.

2.Criteri diagnostici per i casi di tubercolosi

Per caso accertato si intenderà un caso di tubercolosi polmonare ed extrapolmonare attiva che risponda ad uno dei criteri di seguito riportati:

A) Isolamento colturale di *M. tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum)*

B) Diagnosi microscopico-clinica

presenza di:

1. esame microscopico (diretto) di liquido biologico (ad es. escreato, liquor) con evidenza di bacilli alcool-acido resistenti (BAAR) **oppure** di preparato istologico (ad es. biopsia linfonodale, epatica) con evidenza di bacilli alcool-acido resistenti (BAAR) e/o granulomi tubercolari

   e

2. segni clinici/radiologici suggestivi di TB attiva e/o terapia antitubercolare in corso con due o più farmaci.

C) Diagnosi clinica

segni clinici suggestivi di TB attiva e almeno due dei seguenti:

1. indagini strumentali (ad es. Rx torace, TAC, ecc.) suggestive di TB attiva
2. risposta alla terapia antitubercolare con due o più farmaci (miglioramento clinico/radiologico) entro un limite massimo di 90 giorni
3. test tubercolinico (Mantoux) positivo

D) Diagnosi autoptica

evidenza autoptica di TB attiva **non diagnosticata** in vita.

3. Criteri diagnostici per i casi di micobatteriosi

Isolamento colturale di un micobatterio diverso da *M. tuberculosis complex*, in presenza di sintomatologia clinica compatibile.

REGIONE, PROVINCIA, COMUNE

Riportare sia il nome che i codici ISTAT corrispondenti (ad esempio, Piemonte 01, Torino 01, Grugliasco 01120).

ASL

Riportare la denominazione della ASL.

Dati: anagrafici del paziente

PAESE DI NASCITA E ANNO DI ARRIVO IN ITALIA

Indicare il paese di nascita per tutti i casi notificati. Per i nati all'estero, indicare anche l'anno di arrivo in Italia.
La rilevazione accurata di queste informazioni e essenziale per quantificare la frequenza di tubercolosi nei soggetti provenienti da paesi ad alta endemia.

ISCRIZIONE AL SSN

Indicare se il paziente è iscritto o meno al Servizio Sanitario Nazionale.

PROFESSIONE

Per i soggetti non occupati, indicare se trattasi di studente, pensionato/invalido, casalinga, disoccupato. Per chi svolge una attività lavorativa riportare sinteticamente il tipo di occupazione, ponendo particolare attenzione alle categorie professionali a rischio quali gli operatori sanitari, il personale degli istituti di detenzione, gli allevatori, ecc.

SENZA FISSA DIMORA

Indicare se il soggetto è senza fissa dimora.

VIVE IN COLLETTIVITA'

Per soggetti che vivono in collettività (es. "campo nomadi", "istituto di detenzione", "casa di riposo", "ospizio", "comunità di recupero tossicodipendenti", "lungodegenza"), riportare tale informazione, specificando il tipo di collettività.

DOMICILIO

Nel caso di soggetti senza fissa dimora, indicare il domicilio prevalente nei tre mesi immediatamente precedenti la malattia. Nel caso di soggetti che vivevano in collettività o al proprio domicilio, riportare il luogo ove il paziente era domiciliato al momento dell'inizio della malattia.
Indicare regione, provincia, comune e relativo codice ISTAT del comune.

DATA DI INIZIO DELLA TERAPIA ANTITUBERCOLARE

Indicare la data di inizio della terapia antitubercolare, definita come la data in cui il clinico raggiunge un grado di certezza diagnostica sufficiente ad iniziare una terapia antitubercolare completa. Nel caso di pazienti mai trattati perchè diagnosticati solo post-mortem, riportare la data di decesso.

Criteri diagnostici

DIAGNOSI DI TUBERCOLOSI

Indicare se il paziente ha mai avuto una diagnosi di tubercolosi in precedenza. Se si, indicare il mese e l'anno.

CLASSIFICAZIONE IN RELAZIONE A PRECEDENTI TRATTAMENTI

Indicare se il paziente è:
- *nuovo caso* (paziente mai trattato per tubercolosi in precedenza);
- *recidiva* (paziente trattato per tubercolosi in passato e dichiarato guarito).

I casi che ritornano dopo interruzione del trattamento e i casi cronici (già precedentemente notificati) non devono essere notificati nuovamente.

AGENTE EZIOLOGICO

Deve essere indicato solo in caso di coltura positiva, attenendosi ai seguenti criteri:
- **M. tuberculosis complex,** quando è stata effettuata la tipizzazione di gruppo;
- **M. tuberculosis hominis, M. bovis o M. africanum** quando è stata effettuata la tipizzazione di specie.
- **Micobatterio non tubercolare,** quando è stato isolato in coltura un micobatterio diverso da *M. tuberculosis complex.*

DIAGNOSI BASATA SU:

Compilare sempre tutte le variabili, anche in caso di esami non effettuati o non noti, barrando le caselle corrispondenti.
- **Esame colturale escreato/altro materiale:** si ribadisce che, prima di inviare la notifica, bisogna attendere il risultato dell'esame colturale, se effettuato; non è notificabile un caso in cui l'esame colturale sia "in corso". Nel caso di esame colturale positivo su materiale diverso dall'escreato, specificare il tipo di materiale.
- **Esame diretto escreato/altro materiale:** si intende l'esame microscopico di qualsiasi liquido biologico (escreato, liquor, feci ecc.).

Nel caso di esame diretto su materiale diverso dall'escreato, specificare il tipo di materiale. Includere in questa voce anche gli esami istologici (ad es. biopsia linfonodale, epatica) con evidenza di bacilli alcool-acido resistenti (BAAR) e/o granulomi tubercolari.
- **Clinica:** presenza di segni clinici suggestivi di tubercolosi in fase attiva.
- **Mantoux:** test tubercolinico (intradermoreazione alla Mantoux).
- **Rx torace/esami strumentali:** indagini strumentali (ad es. Rx torace, TAC, ecc.) suggestive di TB attiva.
- **Risposta alla terapia antitubercolare:** risposta alla terapia antitubercolare con due o più farmaci (miglioramento clinico/radiologico) entro un limite massimo di 90 giorni.

- **Riscontro autoptico di TB attiva:** evidenza autoptica di TB attiva **non diagnosticata** in vita. Compilare questa variabile solo per i soggetti **non** diagnosticati prima della morte, per i quali il riscontro autoptico rappresenti la sola evidenza diagnostica.

SEDE ANATOMICA

Sede polmonare

Si definisce polmonare solo la tubercolosi che coinvolge il parenchima polmonare, la trachea e i bronchi.

Sede extrapolmonare

Si definisce extrapolmonare la tubercolosi a localizzazione diversa da quella polmonare sopra descritta.

Riportare sempre per esteso tutte le localizzazioni extrapolmonari e il/i codici corrispondenti (ad esempio meningite 013.0, TBC ossea 015.0), secondo la seguente Classificazione Internazionale delle Malattie - IX revisione (ICD-IX).

Codice	Descrizione
012	**Altra Tbc respiratoria (non polmonare)**
012.0	Pleurite
012.1	Linfonodi intratoracici
012.2	Trachea e bronchi
012.3	Laringite
012.8	Altre
013	**Tbc meningi e SNC**
013.0	Meningite tubercolare
013.1	Tubercoloma meningi
013.8	Altre
013.9	Non specificata
014	**Tbc apparato intestinale**
015	**Tbc ossa-articolazioni**
015.0	Vertebre
015.1	Anca
015.2	Ginocchio
015.7	Altre ossa
015.8	Altre articolazioni
015.9	Non specificata
016	**Tbc genitourinaria**
016.0	Rene
016.1	Altro app. urinario
016.2	Epididimo
016.3	Altro app. genitale
016.4	Genitali femminili
016.9	Non specificata
017	**Tbc di altri organi**
017.0	Cute
017.1	Eritema nodoso
017.2	Linfonodi periferici
017.3	Occhio
017.4	Orecchio
017.5	Tiroide
017.6	Ghiandole surrenali
017.7	Milza
017.8	Altri organi

Localizzazioni multiple

La localizzazione polmonare, quando presente, dovrà essere sempre segnalata. Dovrà, quindi, essere segnalata anche quando rappresenta una localizzazione secondaria (incluse le forme miliari).

Quando sono presenti **due diverse localizzazioni** (polmonare/extrapolmonare oppure due extrapolmonari) riportarle entrambe.

Nel caso di **tre o più localizzazioni** comportarsi come segue:
- barrare sempre la casella "disseminata";
- se si tratta di localizzazione polmonare più diverse localizzazioni extrapolmonari, barrare la casella "polmonare" e riportare le due localizzazioni extrapolmonari considerate principali;
se si tratta di tre o più localizzazioni extrapolmonari, riportare le due principali.

Nel caso di **isolamento da sangue,** riportare la voce "disseminata".

Nelle **forme miliari,** segnalare la localizzazione d'organo (ad esempio polmonare nelle forme miliari polmonari) e barrare la casella "disseminata".

98A7527

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 19 giugno 1998.

Ulteriori modificazioni ai decreti ministeriali 27 febbraio 1986 e 17 maggio 1995 in materia di suddivisione del territorio della regione Veneto in distretti scolastici.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1977, registro n. 15, foglio n. 144, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1977, istitutivo dei distretti scolastici nella regione Veneto;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1986, registro n. 59, foglio 398, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 18 dicembre 1986, riguardante una nuova suddivisione del territorio della regione Veneto in distretti scolastici;

Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 1995, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1995, registro n. 1, foglio n. 238, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 22 luglio 1995, con il quale il comune di Bovolone è stato trasferito dal distretto n. 48, con sede ad Isola della Scala, al distretto n. 41, con sede a Zevio, ed il comune di Buttapietra è stato trasferito dal distretto scolastico n. 48, con sede ad Isola della Scala, al distretto scolastico n. 28, con sede a Verona centro-sud;

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Esaminato il provvedimento di delibera n. 26, prot. n. 2020, del consiglio regionale del Veneto, pronunciato in data 11 marzo 1998, concernente la proposta di trasferimento del comune di Zenson di Piave (Treviso) dal distretto scolastico n. 22, con sede a San Donà di Piave (Venezia), al distretto scolastico n. 18, con sede in Treviso;

Visti i pareri espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nella regione Veneto;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta regionale oggetto della delibera sopracitata;

Decreta:

Il decreto ministeriale del 27 febbraio 1986, già parzialmente modificato con decreto ministeriale 17 maggio 1995, è ulteriormente modificato nel seguente modo:

il comune di Zenson di Piave (Treviso) è trasferito dal distretto scolastico n. 22, con sede a San Donà di Piave (Venezia) al distretto scolastico n. 18, con sede a Treviso.

Il presente decreto è soggetto ai controlli di legge.

Roma 19 giugno 1998

Il Ministro: BERLINGUER

98A7704

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della sezione staccata della direzione regionale delle entrate di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la sezione staccata della direzione regionale delle entrate di Cosenza ha comunicato l'irregolare funzionamento nel giorno 24 luglio 1998 per l'intera giornata, per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

Decreta

il mancato o irregolare funzionamento della sezione staccata della direzione regionale delle entrate di Cosenza nel giorno 24 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 30 luglio 1998

p. *Il direttore regionale:* TIMPANO

98A7705

DECRETO 5 agosto 1998.

Accertamento del mancato funzionamento del secondo ufficio IVA di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1991, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 10 ottobre 1997 prot. n. 1/7998/UDG con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 9404 del 17 giugno 1998 con la quale il direttore del secondo ufficio IVA di Napoli ha comunicato l'irregolare funzionamento del secondo ufficio IVA di Napoli per il giorno 17 giugno 1998 a seguito di assemblea del personale tenutasi dalle ore 12 alle ore 14;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del secondo ufficio IVA di Napoli per il giorno 17 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 5 agosto 1998

p. *Il direttore regionale:* PALMIERI

98A7694

DECRETO 13 agosto 1998.

Fissazione della data di insediamento della commissione censuaria centrale e delle commissioni censuarie provinciali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 30, 31, 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Visto l'art. 12 del regolamento, recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'art. 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'art. 13 della legge 8 marzo 1998, n. 146;

Decreta:

Art. 1.

La data di insediamento della commissione censuaria centrale e delle commissioni censuarie provinciali costituite ai sensi degli articoli 10 e 11, capo IV, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, è fissata per tutto il territorio nazionale al 2 gennaio 1999.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A7695

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 agosto 1998.

Determinazione del reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1998 ai fini del calcolo e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede l'istituzione, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, di quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella *D* allegata alla richiamata legge n. 233/1990, così come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni;

Visto l'art. 7, comma 5, della sopra indicata legge n. 233/1990, che prevede la determinazione annuale, su base nazionale, del reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario, di cui alla citata tabella *D* con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1998 di determinazione delle retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Ritenuta la opportunità di determinare il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle retribuzioni medie da valere per gli operai agricoli a tempo indeterminato comuni;

Decreta:

Il reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1998 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, così come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è determinato in misura pari a L. 73.777.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1998

Il Ministro: TREU

98A7683

DECRETO 7 agosto 1998.

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1998 ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;

Visto il decreto ministeriale in data 1° luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 18 luglio 1998 che fissa per l'anno 1998 i salari medi provinciali da valere ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1998 è parificato al salario relativo all'anno 1998 determinato, per la categoria dei salariati fissi, per ogni provincia, con il decreto ministeriale 1° luglio 1998 indicato nel preambolo.

Nel caso in cui in tale decreto siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1998

Il Ministro: TREU

98A7684

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 10 agosto 1998.

Autorizzazione all'E.S.A.F. all'esecuzione di due pozzi trivellati in prossimità di «Caput Acquas». (Ordinanza n. 106).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 e n. 2424 del 24 febbraio 1996;

Vista la propria ordinanza n. 69 del 23 aprile 1997 con la quale sono state impartite disposizioni derogatorie in relazione all'esecuzione del nuovo impianto di pompaggio dalla falda di Campo Pisano, primaria fonte di approvvigionamento del comune di Iglesias;

Vista la propria ordinanza n. 76 del 20 giugno 1997 che, tra l'altro, dispone i lavori per l'adeguamento degli impianti relativi a:

pozzo «Caput Acquas»;

pozzo «Monte Figu 2°»;

pozzo «Guardia Su Merti»;

revisione apparecchiature per il sollevamento dal pozzo di «Caput Acquas»;

revisione condotta foranea del tratto pozzo di «Caput Acquas» serbatoio - «Monte Altai»;

adeguamento impianto di potabilizzazione di Iglesias a cura dell'E.S.A.F;

Vista la propria ordinanza n. 82 del 26 agosto 1997 con la quale l'E.S.A.F. è stato autorizzato ad effettuare la perforazione di due pozzi in «Caput Acquas» e «Guardia Su Merti»;

Vista la nota n. 6586 del 6 agosto 1998 con la quale l'E.S.A.F. ha comunicato al prefetto di Cagliari ed ai sindaci dei comuni di Carbonia, Iglesias e Villamassargia di aver interrotto più volte l'esercizio dell'acquedotto «Caput Acquas» a causa dell'eccessiva torbidità dei pozzi che lo alimentano;

Vista la nota dell'E.S.A.F. n. 6587 del 6 agosto 1998 con la quale si chiede l'autorizzazione ad effettuare l'esecuzione di due pozzi sussidiari in località «Caput Acquas» per consentire l'approvvigionamento continuo di Villamassargia e frazioni di Carbonia oltre che per l'integrazione idrica di Iglesias;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta formulata dall'E.S.A.F. al fine di assicurare la continuità di esercizio dell'acquedotto «Caput Acquas»;

Atteso che i lavori predetti saranno eseguiti dall'E.S.A.F. a valere sulle proprie disponibilità di bilancio già destinate ad interventi in favore del comune di Iglesias;

Ordina:

1. Per le ragioni di cui in premessa l'E.S.A.F. è autorizzato ad effettuare immediatamente la perforazione di due nuovi pozzi in località «Caput Acquas».

2. L'ente sardo acquedotti e fognature, previo avvio delle procedure di richiesta di derivazione in base alle leggi in materia di acque pubbliche, prenderà in carico i suddetti pozzi per garantire, in uso alternativo, l'approvvigionamento dell'acquedotto di «Caput Acquas» in situazioni di anomala rispondenza dei pozzi in esercizio.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 10 agosto 1998

Il Commissario governativo: PALOMBA

98A7681

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 3 agosto 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 - istituzione di nuove università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 (modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 giugno 1994) relativo ai settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471, recante «Regolamento concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria»;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 31 ottobre 1996, prot. n. 2402, recante articolazione dei corsi e dei piani degli studi universitari (ex art. 11 della legge n. 341/1990) e piani di studio individuali (ex art. 2 della legge n. 910/1969 e legge n. 924/1970);

Visto l'art. 10 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi dell'Aquila emanato con decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, relativa all'autonomia didattica;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1997, n. 245, recante «Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento»;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 5 agosto 1997, prot. n. 2079/Ufficio I, recante art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998 recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria»;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 16 giugno 1998, prot. n. 1/98, recante legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Nota di indirizzo;

Considerato che al riguardo il comitato di coordinamento delle università abruzzesi, nella seduta del 7 giugno 1996, ha espresso parere favorevole, parere ribadito nella seduta del 18 giugno 1998, durante la quale è stato approvato il piano di sviluppo delle università abruzzesi per il triennio 1998/2000 che prevede l'istituzione del suddetto corso di laurea;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di scienze della formazione del 15 luglio 1998; senato accademico del 16 luglio 1998; consiglio di amministrazione del 21 luglio 1998);

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma, della scuole di specializzazione e dirette a fini speciali vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Al fine di istituire il nuovo corso di laurea in scienze della formazione primaria presso la facoltà di scienze della formazione nello statuto dell'Università degli studi dell'Aquila vengono inseriti i seguenti nuovi articoli, dal n. 148 al n. 157, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

«CORSO DI LAUREA
IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Art. 147.

Obiettivo formativo del corso di laurea

Costituisce obiettivo formativo del corso di laurea in scienze della formazione primaria il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante della scuola materna e della scuola elementare in relazione alle norme del relativo stato giuridico:

1) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali;

2) promuovere la costruzione dell'identità personale, femminile e maschile, insieme all'auto orientamento;

3) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio;

4) inquadrare, con mentalità aperta alla critica e alla interazione culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi;

5) continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali, con permanente attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche;

6) rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione curricolare flessibile che includa decisioni rispetto ad obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici;

7) rendere gli allievi partecipi al dominio di conoscenza e di esperienza in cui operano, in modo adeguato alla progressione scolastica, alla specificità dei contenuti, alla interrelazione contenuti-metodi, come pure alla integrazione con altre aree formative;

8) organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;

9) gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze

e per l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;

10) promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;

11) verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di insegnamento-apprendimento e l'attività complessiva della scuola;

12) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza delle problematiche organizzative con attenzione alla realtà civile e culturale (italiana e europea) in cui essa opera e alle necessarie aperture interetniche.

Art. 148.

Collocazione del corso di laurea

1. Il corso di laurea in scienze della formazione primaria è collocato nella facoltà di scienze della formazione. Per il funzionamento del corso di laurea possono essere utilizzate le strutture di tutte le facoltà presso cui le competenze sono disponibili. Tutti i professori che impartiscano a titolo ufficiale un insegnamento, fanno parte del consiglio di corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché del consiglio di facoltà di scienze della formazione, per tutti i provvedimenti inerenti detto corso di laurea, compresi quelli relativi alla copertura degli insegnamenti e all'utilizzazione dei posti di ruolo.

Art. 149.

Titolo di ammissione

Costituisce titolo di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.

Art. 150.

Durata del corso e articolazione degli studi

Il corso di laurea ha la durata di quattro anni e si articola in un biennio comune e in due indirizzi, uno per la scuola materna, l'altro per la scuola elementare. Il tirocinio è attivato fin dal primo anno.

La scelta dell'indirizzo è compiuta al termine del secondo anno accademico. La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare nonché, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, a posti di educatore nelle istituzioni educative statali.

Art. 151.

Titolo di studio rilasciato

Al termine degli studi si consegue la laurea in scienze della formazione primaria. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea. I laureati in uno degli indirizzi del corso di laurea in scienze della formazione primaria possono conseguire anche il titolo per l'altro indirizzo con un ulteriore anno di studi.

Art. 152.

Insegnamenti e contenuti minimi qualificanti del corso di laurea

1. Gli insegnamenti saranno scelti nell'ambito delle aree disciplinari indicate all'art. 11 e dovranno comunque tenere conto delle peculiarità professionali specifiche dei due indirizzi del corso di laurea finalizzato all'insegnamento nella scuola primaria. Tuttavia gli insegnamenti dell'area dell'educazione motoria e della educazione musicale e dell'educazione artistica possono essere individuati dalle facoltà nel regolamento della struttura didattica in coerenza con le finalità del corso di laurea e di indirizzo in analogia agli insegnamenti previsti negli istituti superiori di educazione fisica nei conservatori e nelle accademie di belle arti.

2. Almeno il 20% dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25% nell'indirizzo per la scuola materna è relativo ad attività didattiche nelle aree pedagogica, metodologico-didattica, psicologica socio-antropologica, igienico-medica, nonché relative all'integrazione scolastica per allievi con handicap;

3. Almeno il 35% dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25% nell'indirizzo per la scuola materna è relativo ad attività didattiche nelle aree linguistico-letteraria, matematico-informatica, delle scienze fisiche, naturali ed ambientali, della musica e della comunicazione sonora, delle scienze motorie, delle lingue moderne, storico-geografico-sociale, del disegno.

4. Almeno il 5% dei crediti complessivi è riservato ad insegnamenti liberamente scelti dagli studenti, anche attivati in altri corsi universitari; sono garantite possibilità di opzioni individuali anche all'interno di aree di cui ai commi 2 e 3;

5. Il piano di studio individuale di ogni studente comprende almeno una attività didattica per ciascuno dei campi di cui ai commi 2 e 3. Il predetto piano di studio, se definito nell'ambito dell'indirizzo, per la scuola elementare. prevede altresì il conseguimento di un più elevato numero di crediti formativi relativi ai campi del comma 3, opportunamente selezionati in corrispondenza delle competenze parzialmente differenziate degli insegnamenti di scuola elementare;

6. Le attività didattiche e le procedure di verifica e di valutazione del rendimento sono programmate collegialmente dalle competenti strutture didattiche e sono condotte dai docenti in maniera coordinata, promuovendo altresì la partecipazione degli allievi, al fine di rendere le metodologie impiegate coerenti con l'obiettivo formativo.

7. Per le finalità del corso di laurea possono essere attivate opportune forme di collaborazione con gli enti locali e convenzioni con enti di ricerca e le loro strut-

ture scientifiche, nonché con accademie di belle arti, conservatori, istituti musicali pareggiati, ISEF, istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di attività di laboratorio e di tirocinio. Ulteriori forme di utilizzo, nel corso di laurea, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento con le altre attività didattiche sono realizzate dalle università sulla base di criteri definiti dalla commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

8. Fermi restando, quelli che dovranno essere sostenuti obbligatoriamente, gli insegnamenti potranno essere integrati o sostituiti nell'ambito di ciascuna area con altri di analogo contenuto disciplinare ed equivalente finalità formativa e all'interno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.

Art. 153.

Impegno didattico, tirocinio e laboratorio

L'impegno didattico complessivo è di 2000 ore, delle quali 1600 corrispondenti almeno all'equivalente di ventuno annualità con annessi laboratori didattici e almeno 400 ore di tirocinio didattico. L'annualità può essere divisa in moduli semestrali. La didattica comprende attività teorico-formale, teorico-pratica con laboratori didattici e di tirocinio. Gli insegnanti di ruolo della scuola materna ed elementare sono esonerati dalle attività di tirocinio.

Le attività didattiche comprendono il laboratorio e il tirocinio. All'attività di laboratorio è destinato non meno dei 10 per cento dei crediti formativi relativi al corso di laurea. Alle attività di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, è destinato non meno del 20% dei crediti per il corso di laurea.

Le attività didattiche previste in ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore.

Il carico didattico delle attività previste è pari a 30 crediti in un semestre.

Il tirocinio è svolto sotto la guida di un insegnante di scuola materna o elementare ovvero direttore didattico designato, con modalità previste da una apposita convenzione sottoscritta dell'università e dalle competenti autorità scolastiche. Il regolamento didattico della struttura prevede gli opportuni raccordi tra il tirocinio didattico e gli insegnamenti ad esso collegabili. Al termine del tirocinio l'insegnante supervisore esprime una valutazione positiva o negativa, anche sulla base di una relazione analitica redatta dallo studente, che sarà comunque valutata anche in sede di esame di laurea. In caso di valutazione negativa lo studente dovrà ripetere il tirocinio, sotto la guida di un altro insegnante.

Nella organizzazione delle attività del corso di laurea si tiene conto, ai fini dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio degli insegnanti.

L'impegno didattico è articolato secondo lo schema seguente:

BIENNIO COMUNE

I Anno

Aree disciplinari	N. semestri	Crediti
Pedagogica	2	6
Psicologica	3	9
Linguistico letteraria	2	6
Storico-sociale	2	6
Socio-antropologica oppure scienze motorie	1	3
Scienze naturali igienistiche ed ambientali	1	3
Laboratori (4 = 50 ore)	—	14
Tirocinio (50 ore)	—	10
Attività integrativa libera	—	3

II Anno

Aree disciplinari	N. semestri	Crediti
Pedagogica	3	9
Metodologica-didattica	2	6
Psicologica	2	6
Scienze naturali-igienico-ambientale	1	3
Integrazione scolastica	1	3
Didattica lingue moderne	2	6
Laboratori (da 4 a 8 = 50 ore)	—	8
Tirocinio (150 ore)	—	16
Attività integrativa libera	—	3

SECONDO BIENNIO

Indirizzo scuola materna

III Anno

Aree disciplinari	N. semestri	Crediti
Fisico-matematica	2	6
Socio-antropologica	2	6
Metodologico-didattica	1	3
Scienze motorie	1	3
Psicologica	3	9
Linguistico-letteraria	1	3
Laboratori (da 4 a 8 = 50 ore)	—	12
Tirocinio (100 ore)	—	15
Attività integrativa libera	—	3

IV Anno

Aree disciplinari	N. semestri	Crediti
Didattica lingue moderne	2	6
Medica	2	6
Giuridica	1	3
Psicologica	3	9
Disegno	1	3
Musica e comunicazione sonora	1	3
Laboratori (da 4 a 8 = 50 ore)	—	12
Tirocinio (100 ore)	—	15
Attività integrativa libera	—	3

Indirizzo insegnanti scuola elementare

III Anno

Aree disciplinari	N. semestri	Crediti
Metodologico-didattica	1	3
Psicologica	1	3
Fisico-matematica	4	12
Scienze naturali igienistiche e ambientali	1	3
Didattica lingue moderne	2	6
Disegno	1	3
Laboratori (da 4 a 8 = 50 ore)	—	12
Tirocinio (100 ore)	—	15
Attività interattiva libera	—	3

IV Anno

Aree disciplinari	N. semestri	Crediti
Psicologica	1	3
Giuridica	1	3
Linguistico-letteraria	2	6
Fisico-matematica	1	3
Scienze naturali igienistiche e ambientali	2	6
Musica e comunicazione sonora	1	3
Didattica lingue moderne	2	6
Laboratori (da 4 a 8 = 50 ore)	—	12
Tirocinio (100 ore)	—	15
Attività integrativa libera	—	3

Art. 154.

Abbreviazione di corso

È garantita nei limiti di cui al presente comma e mediante l'utilizzazione crediti acquisiti la mobilità di studenti da e per il corso di laurea. In particolare, attraverso piani di studio opportunamente personalizzati in relazione al curricolo:

a) chi ha conseguito la laurea in uno dei due indirizzi puo conseguire la laurea nell'altro indirizzo integrando la formazione in non più di due semestri;

b) chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura didattica rilevante per l'insegnamento per la scuola elementare o materna può conseguire la laurea in non più di quattro semestri.

Art. 155.

Prove conclusive ed esame di laurea

1. Le prove di valutazione conclusive possono riguardare globalmente una pluralità di attività didattiche. Il consiglio di area didattica disciplinerà le modalità delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette attività.

2. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutte le prove previste dal proprio piano di studi e una prova specifica di conoscenza di lingua straniera.

3. L'esame per il conseguimento del diploma di laurea comprende la discussione di una relazione scritta relativa alle attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attività del corso di laurea o della scuola. Nel semestre conclusivo le rimanenti attività didattiche non possono superare le 100 ore.

Art. 156.

Integrazione scolastica per allievi disabili

Fermo restando le attività previste per tutti gli allievi nell'area di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7, sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap al fine di consentire, allo studente che lo desidera di acquisire quei contenuti formativi. in base ai quali il diploma di laurea può costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio saranno finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito la laurea nel corso può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.

Art. 157.

Elenco aree disciplinari

1. Le aree disciplinari individuate per il corso di laurea in scienze della formazione primaria sono le seguenti:

1) *Area pedagogica.*

Settori: M09A - M09B - M09D - M09E:

Educazione comparata;

Filosofia dell'educazione;

Letteratura per l'infanzia;

Pedagogia generale;

Pedagogia speciale;

Pedagogia interculturale;

Psicopedagogia;

Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione;

Storia dell'educazione;

Storia dell'educazione e delle istituzioni educative.

2) *Area metodologica-didattica.*

Settori: M09A - M09C - M09E - M09F:

Didattica generale;

Didattica speciale;

Docimologia;

Metodologia della ricerca pedagogica;

Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione;

Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo;

Pedagogia sperimentale;

Tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento;

Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica.

3) *Area psicologica.*

Settori: M10A - M10B - M10C - M11A - M11B - M11D:

Psicobiologia;

Psicologia generale;

Psicologia dell'apprendimento e della memoria;

Psicologia dell'educazione;

Psicologia delle comunicazioni sociali;

Psicologia dell'handicap e della riabilitazione;

Psicologia dell'istruzione;

Psicologia sociale;

Psicologia dello sviluppo;

Psicologia dello sviluppo cognitivo;

Psicologia di comunità;

Psicologia sociale della famiglia;

Tecniche di osservazione del comportamento infantile;

Teoria e tecnica della dinamica di gruppo.

4) *Area medica.*

Settori: F02X - F11A - F15B - F16A - F19A - F19B - F23F:

Audiologia;

Didattica della medicina;

Igiene mentale;

Logopedia generale;

Neuropsichiatria infantile;

Ortopedia infantile;

Patologia dello sviluppo e della fonazione;

Pediatria;

Pediatria preventiva e sociale;

Psicopatologia dell'età evolutiva;

Psicologia medica;

Semeiotica logopedica generale e speciale;

Storia della medicina.

5) *Area giuridica.*

Settori: N01X - N08X - N09X - N19X:

Diritto costituzionale;

Diritto di famiglia;

Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

Storia del diritto italiano;

Storia delle costituzioni moderne.

6) *Area socio-antropologica.*

Settori: E03B - L26A - L26B - M05X - M07B - P01A - Q05A - Q05B - Q05G - S03B:

Antropologia;

Antropologia culturale;

Epistemologia delle scienze umane;

Istituzioni di economia;

Sociologia;

Sociologia della devianza;

Sociologia dell'educazione;

Sociologia della famiglia;

Statistica sociale;

Storia e critica del cinema;

Storia del teatro e dello spettacolo;

Storia della cultura materiale;

Storia della danza e del mimo;

Storia delle comunicazioni di massa;

Storia delle tradizioni popolari;

Teatro d'animazione;

Teoria dei processi di socializzazione;

Teoria della comunicazione.

7) *Area linguistico-letteraria.*

Settori: L09A - L11A - L12A - L12C - L12D - M07D:

Dialettologia italiana;

Didattica della lingua italiana;

Critica letteraria;

Estetica;

Fonetica e fonologia della lingua italiana;

Geografia linguistica;

Grammatica italiana;

Letterature comparate;

Letteratura italiana;

Lingua italiana;

Linguistica generale;

Linguistica italiana;

Sociolinguistica.

8) *Area fisico-matematica.*

Settori: A01A - A01B - A01C - A01D - A02B - A03X - A04A - B01C - K05B - M07B - S01A:

Calcolo delle probabilità;
Didattica della fisica;
Didattica della matematica;
Fondamenti della fisica;
Fondamenti della matematica;
Fondamenti dell'informatica;
Informatica generale;
Logica;
Matematica;
Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
Preparazioni di esperienze didattiche;
Statistica matematica.

9) *Area delle scienze naturali igienistiche ed ambientali.*

Settori: B01C - C01A - C02X - C03X - C11X - D01B - D02A - E01A - E02A - E01B - E02C - E03A - E03B - F22A - M06A:

Biologia umana;
Botanica generale;
Chimica dell'ambiente;
Didattica dell'astronomia;
Didattica della chimica;
Didattica della geografia;
Ecologia;
Educazione ambientale;
Geografia;
Igiene ed educazione sanitaria;
Igiene scolastica;
Laboratorio didattico di scienze della terra;
Zoologia.

10) *Area della musica e della comunicazione sonora.*

Settore: L27B:

Elementi di armonia e di contrappunto;
Estetica musicale;
Metodologia dell'educazione musicale;
Storia degli strumenti musicali;
Teoria musicale.

11) *Area delle scienze motorie.* (Discipline indicate nel regolamento delle strutture didattiche)

12) *Area della didattica delle lingue moderne.*

Settori: L09H - L01A - L16A - L16B - L17A - L17C - L18A - L18C - L19A - L19B - L20A:

Didattica delle lingue moderne;
Lingua e letteratura francese;
Lingua e letteratura inglese;
Lingua e letteratura spagnola;
Lingua e letteratura tedesca;
Linguistica francese;
Linguistica inglese;
Linguistica spagnola;
Linguistica tedesca;
Filologia romanza;
Filologia germanica.

13) *Area storico-sociale.*

Settori: L02B - M01X - M02A - M03A - M04X - M08E - P03X:

Storia contemporanea;
Storia economica;
Storia della scienza;
Storia delle religioni;
Storia medievale;
Storia moderna;
Storia romana.

14) *Area del disegno.*

Settori: H11X - L26B:

Disegno;
Grafica;
Percezione e comunicazione visiva;
Storia e tecnica della fotografia.

15) *Area dell'integrazione scolastica per allievi disabili.*

Settori: F11B - F19A - F19B - F22A - F23F - M09E - M10A - M10B - M11A - M11B - M11D - M11E:

Didattica speciale;
Fisiologia della comunicazione;
Fonetica e fonologia;
Logopedia generale;
Medicina preventiva riabilitativa e sociale;
Neurologia pediatrica;
Neuropsicologia;
Patologia dello sviluppo e della fonazione;
Pediatria preventiva e sociale;
Psicologia clinica;
Psicologia cognitiva;
Psicologia dell'handicap e della riabilitazione;
Psicologia di comunità;
Psicologia dinamica;
Psicopatologia dell'età evolutiva;
Psicopatologia dello sviluppo;
Psicopedagogia delle differenze individuali;
Riabilitazione logopedica generale e speciale;
Riabilitazione neurologica;
Semeiotica foniatrica speciale;
Semeiotica logopedica generale e speciale;
Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 3 agosto 1998

Il rettore: BIGNARDI

98A7685

LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO «CARLO CATTANEO» DI CASTELLANZA

DECRETO DIRETTORIALE 10 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto del Libero Istituto universitario «Carlo Cattaneo» approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991, e successiva modifica;

Visto il testo unico delle leggi dell'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto del 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, recante disposizioni sul regolamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992, modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1996, modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di economia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, contenente ordinamenti didattici della facoltà di ingegneria;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1994, modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria;

Visti i decreti ministeriali 11 febbraio 1994 e 31 maggio 1995, modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in giurisprudenza;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1996, modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario europeo in produzione industriale;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

Viste le delibere dei competenti organi accademici ed amministrativi di questo Libero Istituto universitario «Carlo Cattaneo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il parere espresso dal comitato regionale di coordinamento per la Lombardia;

Decreta:

L'art. 19 dello statuto del Libero Istituto universitario «Carlo Cattaneo» è modificato come segue:

«Il Libero Istituto universitario «Carlo Cattaneo» provvede a tutti i livelli di formazione universitaria rilasciando i titoli previsti dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ossia:

diploma universitario;

diploma di laurea;

diploma di specializzazione;

dottorato di ricerca.

I corsi per il conseguimento dei titoli previsti nei commi precedenti sono istituiti secondo quanto è previsto dalle leggi vigenti, senza la necessità di modifiche al presente statuto, a seguito di delibera del consiglio di amministrazione.

Il Libero Istituto può istituire inoltre i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico.

Facoltà istituite nel Libero Istituto:

facoltà di economia:

corso di laurea in economia aziendale;

corso di laurea in giurisprudenza;

facoltà di ingegneria:

corso di laurea in ingegneria gestionale;

corso di diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione;

corso di diploma universitario europeo in produzione industriale.».

Castellanza, 10 luglio 1998

Il direttore: SINATRA

98A7696

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIPARTIMENTO ALIMENTI E NUTRIZIONE
SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA - UFFICIO VIII

CIRCOLARE 6 maggio 1998, n. 6.

Igiene della produzione delle carni e dei prodotti a base di carne e relativi controlli veterinari: elementi di indirizzo.

Agli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome
Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario e speciale
Al Comando carabinieri per la sanità
Agli uffici veterinari del Ministero della sanità per gli adempimenti comunitari
Agli istituti zooprofilattici sperimentali
All'Università degli studi - Facoltà di medicina veterinaria - Istituti di ispezione degli alimenti di origine animale
Al Ministero delle politiche agricole
All'Istituto commercio estero
All'U.N.I.C.E.B.
All'Ass.I.Ca.
All'Assocarni
All'Unione nazionale avicoltura
Alla FIESA - Federazione italiana esercenti
All'M.V.
Alla Confagricoltura
Alla Federcarni
Alla Federconsorzi
All'Associazione italiana industrie prodotti alimentari

L'Unione europea negli ultimi dieci anni ha emanato, in previsione e per la completa realizzazione del mercato interno, una serie di direttive a carattere orizzontale e verticale, alcune nuove ed altre di modifica di quelle già esistenti, che hanno profondamente modificato la legislazione nazionale attinente il settore veterinario.

Il maggior cambiamento è senz'altro consistito nell'estensione al mercato nazionale delle regole che già disciplinavano gli scambi con i Paesi comunitari degli alimenti di origine animale, prevedendo, fatte salve le debite eccezioni, gli stessi requisiti di produzione.

Ciò ha comportato un notevole impegno culturale ed organizzativo per i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, delle regioni e del Ministero della sanità ed uno sforzo economico e gestionale per gli operatori del settore che hanno dovuto far fronte alle nuove esigenze per poter continuare a produrre e commercializzare secondo le disposizioni comunitarie.

Le produzioni di carni fresche e derivati non sono risultate esenti dal processo innovativo.

La normativa su cui si intende richiamare l'attenzione riguarda la produzione e commercializzazione delle carni fresche (decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286), di carni di volatili da cortile (decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495), carni di coniglio e selvaggina allevata (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559), carni di selvaggina uccisa a caccia (decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607), carni macinate e preparazioni di carni (decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227), prodotti a base di carne (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537).

L'attività ispettiva svolta da funzionari di questo dicastero sugli stabilimenti del settore, effettuata prevalentemente per l'espletamento delle procedure autorizzative, o in occasione di visite di ispettori comunitari o di Paesi terzi, ha consentito di constatare come a fronte degli adeguamenti strutturali degli stabilimenti non sempre sia seguito un adeguato coinvolgimento degli operatori nel miglioramento delle condizioni igieniche delle produzioni.

Si è osservato infatti, tenuto conto anche della Raccomandazione della Commissione CEE 89/214 (G.U. CEE L. 87 del 31 marzo 1989) sugli «Orientamenti per le ispezioni negli stabilimenti di carni fresche», come i rilievi sugli aspetti documentali e gli inconvenienti igienico-sanitari dell'attività produttiva siano ricorrenti e preponderanti rispetto alle carenze strutturali.

Pertanto anche in considerazione del decentramento di competenze, previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, si è ritenuto opportuno ed urgente richiamare l'attenzione di codesti Assessorati su taluni punti, riportati in allegato, che afferiscono alla formazione del personale e all'igiene del personale, degli ambienti di lavoro e delle produzioni.

Per quanto sopra premesso si invitano codesti Assessorati a voler dare la massima diffusione alla presente.

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO

1. *Formazione del personale.*

Qualsiasi miglioramento delle condizioni di produzione igienica delle carni e derivati deve essere suffragato necessariamente da un coinvolgimento diretto del personale addetto alle varie fasi delle lavorazioni attraverso una costante educazione sanitaria.

Questa ha la duplice finalità di garantire una produzione igienica degli alimenti a tutela dei consumatori nonché di salvaguardare gli stessi lavoratori dai rischi connessi con talune malattie a carattere zoonosico.

Non a caso le disposizioni legislative riguardanti la produzione e commercializzazione di prodotti di origine animale, sanciscono, per i responsabili degli stabilimenti, l'obbligo di assicurare una adeguata formazione del personale.

Si è avuto modo di constatare, invece, che non sempre vengono rispettate le norme igieniche e che i comportamenti messi in atto dagli operatori sono prevalentemente dettati da scarsa informazione dei rischi sanitari connessi alle attività produttive poiché scarsi sono stati gli investimenti degli imprenditori nel campo della formazione degli addetti alle lavorazioni.

Al riguardo si ricorda, ad esempio, che l'art. 15, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1994 prevede che:

«Il conduttore, il proprietario o il suo rappresentante deve attuare un programma di formazione del personale che consenta a quest'ultimo di osservare le condizioni di produzione igienica adattate alla struttura di produzione...».

L'obbligo della formazione del personale, è stato previsto anche per il settore delle carni di pollame (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997), di conigli e selvaggina (decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 ai quali si estendono le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 286/1994 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997), selvaggina uccisa a caccia (art. 8, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 607/1996), prodotti a base di carne (art. 7, comma 8 decreto legislativo n. 537/1992). Anche la direttiva n. 94/65 CE relativa alle carni macinate e preparazioni di carni, attualmente in corso di recepimento, fa esplicita menzione all'obbligo della formazione del personale.

La formazione del personale, che dovrebbe comunque precedere qualsiasi impiego nelle attività produttive, non può e non deve essere un fatto episodico, ma richiede un continuo aggiornamento mediante corsi e seminari specifici per il personale che opera nei diversi impianti e settori e può essere organizzata con la partecipazione del personale del S.S.N., ivi compreso quello degli Istituti zooprofilattici sperimentali, e delle facoltà di medicina veterinaria.

Detta formazione deve essere realizzata sulla base di un programma concepito ed attuato avvalendosi dei suggerimenti e valutazioni del veterinario ufficiale dello stabilimento. A tale proposito potrà risultare utile la distribuzione al personale di opuscoli didattici o l'apposizione negli ambienti di lavoro di cartelli riguardanti gli obblighi da rispettare.

Il conduttore, il proprietario o responsabile dello stabilimento dovrebbe aver cura di conservare, per le verifiche da parte dell'Autorità competente, la documentazione relativa alla formazione del personale da cui si possa evincere che tale obbligo è stato assolto (es. programmi, elenco docenti, partecipanti ecc.).

La mancata effettuazione dei programmi di formazione del personale prevede l'applicazione di sanzioni amministrative nel caso in cui non venga ottemperato tale obbligo.

2. *Igiene del personale.*

I destinatari delle misure di igiene di seguito descritte sono tutte le figure che a vario titolo si ritrovano ad operare all'interno dell'area produttiva dello stabilimento: il titolare dello stabilimento, i lavoratori, i visitatori ed il veterinario ufficiale.

2.1. Abbigliamento.

Tutte le normative del settore carni, ivi comprese quelle relative alle preparazioni e prodotti, fanno obbligo al personale che manipola carni fresche, o che lavora in locali ed aree in cui le carni sono manipolate, imballate e trasportate, d'indossare copricapi, calzature ed abiti da lavoro di colore chiaro facilmente lavabili. Tale abbigliamento dovrà essere indossato pulito all'inizio di ogni giorno lavorativo e nel caso in cui l'attività lo richieda deve essere cambiato anche più volte al giorno.

In particolare, per gli operai che operano nella cosiddetta «area sporca della sala di macellazione» si potrà ricorrere a grembiuli o indumenti che possano essere lavati spesso durante l'attività lavorativa. A questo riguardo, si ricorda che non dev'essere consentito l'uso di doccette per il lavaggio dei grembiuli durante le normali operazioni di macellazione per la possibilità d'inquinamento delle carni. Il lavaggio dei grembiuli potrà avvenire utilizzando adeguate postazioni dotate di prodotti detergenti e disinfettanti e acqua calda.

Il copricapo deve essere idoneo a contenere la capigliatura e deve ritenersi indispensabile il coprinuca in caso di lavoratori/lavoratrici con capelli lunghi e non raccolti sotto il copricapo; possono tornare utili le reticelle contenitive a maglia stretta che impediscono la fuoriuscita dei capelli.

2.2. Utilizzazione di guanti.

I guanti durante le operazioni di lavorazione delle carni e dei prodotti non dovrebbero essere utilizzati; infatti l'operatore può essere indotto ad una valutazione errata del grado igienico degli stessi che lo induce a non procedere periodicamente al loro lavaggio e disinfezione. Nei casi in cui il tipo di lavorazione lo esiga i guanti dovranno essere di colore chiaro, idonei a venire a contatto con gli alimenti, lavati e disinfettati periodicamente.

Quando per le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro vengono utilizzati appositi guanti antitaglio questi devono essere frequentemente lavati e sterilizzati, facendo particolare attenzione all'eliminazione, prima della sterilizzazione, delle eventuali particelle che potrebbero essere presenti. Nel caso della produzione di carni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 227/1992 valgono le disposizioni previste all'allegato I, capitolo I che prevedono in caso di «preparazione manuale» di carni macinate l'obbligo di indossare la maschera bucco-nasale e guanti di tipo chirurgico che devono essere frequentemente sostituiti.

2.3. Utilizzazione di stivali e calzari.

Non deve essere consentito l'ingresso negli ambienti di lavoro a persone che non si siano preventivamente cambiate le calzature o abbiano indossato appositi copriscarpe; quest'ultimi devono essere resistenti all'uso e rispondere ai requisiti relativi alla sicurezza negli ambienti di lavoro. Le calzature o eventualmente gli appositi copriscarpe, destinati all'uso nei locali di lavoro non possono essere utilizzati al di fuori di questi ultimi. Le calzature infatti non devono costituire fonte di apporti contaminanti a causa del loro uso in aree esterne dello stabilimento o ad un uso indiscriminato tra la zona sporca e la zona pulita dello stesso. Perciò anche il personale deve circoscrivere l'uso delle calzature all'area di lavoro al quale è destinato. Prima dell'ingresso nei locali di lavoro gli stivali o i calzari dovranno essere puliti e disinfettati in maniera tale da evitare contaminazioni ambientali. Tali operazioni di pulizia e disinfezione dovranno essere ripetute ogni qualvolta si renda necessario ed ogni volta che si passa da un ambiente più sporco ad uno più pulito ed al rientro negli spogliatoi. In particolare i lavastivali dovranno essere collocati immediatamente prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, negli antibagni e nell'area sporca degli impianti di macellazione. La conservazione degli stivali e calzari da lavoro deve sempre essere effettuata dopo che gli stessi siano stati lavati e disinfettati.

2.4. Pulizia delle mani.

Gli stabilimenti devono avere un numero sufficiente di dispositivi per il lavaggio e la disinfezione delle mani, con l'utilizzo di acqua corrente calda e fredda, opportunamente miscelata, collocati il più vicino possibile al posto di lavoro. In particolare coloro che operano lungo la linea di macellazione devono avere la possibilità di lavarsi e disinfettarsi le mani senza doversi allontanare dal proprio posto di lavoro. Accanto ad ogni lavandino deve essere collocata una attrezzatura per la pulizia e la disinfezione delle mani, facendo divieto d'utilizzazione di saponette o sapone in pezzi ed asciugamani che non siano a perdere. Negli ambienti di lavoro dovranno essere evitati gli impianti di asciugatura ad aria calda, tali impianti potranno essere consentiti negli spogliatoi a condizione che non possano essere azionati a mano. Accanto ad ogni lavandino dovrà inoltre essere collocato un contenitore per la raccolta degli asciugamani utilizzati. Nel caso di utilizzazione di asciugamani di stoffa, il distributore deve ritirare automaticamente il tessuto dopo l'utilizzo e metterne a disposizione un altro pulito; il distributore deve permettere una separazione tra tessuto pulito e quello utilizzato ed impedire una sua riutilizzazione.

Le mani devono essere lavate e disinfettate più volte al giorno, ed in ogni caso prima e ad ogni ripresa dell'attività lavorativa e comunque ogni qualvolta sia necessario.

Nei luoghi di lavoro non deve essere consentito al personale l'uso di anelli, bracciali, orologi, orecchini ecc.

2.5. Spogliatoi.

Gli stabilimenti devono essere dotati di spogliatoi provvisti di lavabi, docce e latrine a sciacquone, in numero adeguato agli operatori, attrezzati in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle produzioni o delle parti pulite dello stabilimento. Nel caso di latrine alla turca si raccomanda una particolare attenzione alla pulizia delle calzature prima del ritorno nei locali di lavorazione.

Gli spogliatoi devono essere preferibilmente ubicati in maniera da obbligare il personale proveniente dall'esterno a transitarvi per il cambio degli abiti e delle calzature prima dell'ingresso nei locali di lavorazione.

Soprattutto nei grandi impianti di macellazione, è preferibile che esista una separazione fisica tra gli spogliatoi destinati al personale addetto ai locali di stabulazione, di svuotamento e pulitura degli sto-

maci da quelli destinati al personale che opera in catena di macellazione o che comunque viene a contatto con le carni. Nella impossibilità di avere due spogliatoi distinti, dovranno essere messe in atto tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi forma di contaminazione dall'utilizzo comune dei locali, quali ad esempio una zona filtro in cui gli stivali possano essere preventivamente puliti e disinfettati e gli abiti di protezione rimossi.

Occorre prevedere dei contenitori per la raccolta degli abiti sporchi in attesa che questi vengano lavati. Il lavaggio degli indumenti da lavoro dovrebbe essere effettuato preferibilmente a cura dell'azienda mediante servizio di lavanderia interno o presso lavanderie esterne specializzate. Infatti è sconsigliabile che ciascun operatore porti presso il proprio domicilio gli abiti da lavoro sporchi per gli innegabili problemi legati al controllo dell'effettivo lavaggio e del ricambio quotidiano nonché al rischio eventuale di una diffusione di agenti patogeni.

Gli spogliatoi devono essere dotati di idonei armadietti in numero corrispondente a quello degli operatori destinati a contenere separatamente gli indumenti da lavoro da quelli civili. L'uso degli armadietti è personale e dev'essere sempre possibile identificarne l'utilizzatore ad esempio mediante l'apposizione di etichette.

Qualora vengano utilizzati armadietti dotati di un doppio scomparto, sia per gli abiti che per le calzature, non deve essere consentito l'alloggiamento di abiti civili o abiti da lavoro sporchi o calzature sporche o non idonee nel vano destinato a contenere gli abiti da lavoro e le calzature pulite. D'altronde non vi è necessità di trovare alloggiamento per gli indumenti da lavoro sporchi in quanto questi, come già detto, dovranno essere destinati al lavaggio. Negli armadietti non dovranno essere conservati alimenti né altro materiale che non sia attinente all'uso strettamente personale nel luogo di lavoro.

Le caratteristiche degli armadietti dovranno essere tali da consentire agevoli misure di pulizia e disinfezione degli stessi, internamente ed esternamente, e dei locali dove essi sono alloggiati; inoltre è preferibile che il piano superiore dell'armadietto sia inclinato al fine di evitare che esso diventi piano di appoggio per oggetti di natura diversa.

3. *Igiene dei locali e delle attrezzature.*

I locali e le attrezzature impiegate per le operazioni di macellazione, sezionamento, preparazione e trasformazione delle carni devono essere mantenuti nelle migliori condizioni di igiene in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione delle carni.

Occorre pertanto procedere, al termine di ogni giornata di lavorazione, a lavaggi e disinfezione accurati delle attrezzature e dei pavimenti, evitando il ristagno di acqua e, periodicamente, alla pulizia delle pareti e dei soffitti.

Per tutte le operazioni di lavaggio e disinfezione è prescritto l'uso di acqua potabile; è vietato spargere segatura o materiali analoghi sui pavimenti; i detergenti e i disinfettanti devono essere utilizzati in modo da non contaminare gli ambienti e le attrezzature e devono essere risciacquati a fondo con acqua potabile.

3.1. Locali.

I locali di lavoro devono essere sufficientemente ampi e disposti in modo da assicurare l'igiene delle lavorazioni ed una idonea progressione delle carni nelle diverse fasi della produzione.

Oltre ai locali di lavoro quali la sala di macellazione, la sala di sezionamento, la sala di preparazione e/o la sala di lavorazione, gli stabilimenti devono presentare anche altri locali indispensabili o accessori in relazione alle specifiche attività produttive indicati nella normativa di riferimento. Qui preme richiamare l'attenzione sulla necessità di individuare taluni locali che per lo scopo a cui sono destinati possono rappresentare un rischio sanitario, perciò occorre prestare particolare attenzione affinché nella fase di costruzione o di loro utilizzazione vengano eliminati tutti i possibili incroci durante le varie fasi produttive (es. tripperie, deposito imballaggi, locali per il disimballaggio delle materie prime ecc.).

Non deve essere consentita la presenza di macchinari e attrezzature inutilizzati o dismessi, e altro materiale non attinente all'attività di lavorazione.

Tutti i locali, al fine di facilitare le operazioni di pulizia e per rispondere alle esigenze di igiene dell'attività produttiva devono possedere precise caratteristiche.

I pavimenti devono essere in materiale impermeabile e imputrescibile, dotati di inclinazione idonea a convogliare le acque di lavaggio verso canali o pozzetti muniti di griglia per la loro evacuazione; devono essere evitate soluzioni di continuo ed avvallamenti che comporterebbero ristagno di liquidi ed occorre procedere alla tempestiva sostituzione delle mattonelle in caso di rottura, qualora presenti, o in generale al ripristino delle condizioni ottimali; gli angoli di raccordo con le pareti devono essere arrotondati per evitare l'annidamento dello sporco.

Le pareti devono essere lisce, rivestite in materiali impermeabili e lavabili, di colore chiaro. I soffitti devono essere facili da pulire e preferibilmente di colore chiaro.

Gli elementi sopraelevati quali condutture di aerazione e tubature d'acqua devono risultare facili da pulire e sottoposti a pulizia periodica e frequente; la formazione di condensazioni sugli elementi sopraelevati, sulle guidovie aeree e sui soffitti dev'essere evitata attraverso una adeguata areazione dei locali e se necessario mediante estrattori di vapore.

Le porte devono essere rivestite di materiale liscio ed impermeabile e preferibilmente di colore chiaro. Deve essere evitato qualsiasi contatto tra le porte e le carni durante il transito da un locale all'altro; a tal riguardo è auspicabile l'uso di sistemi di apertura automatica o comunque che impediscano il contatto tra le carni, gli stipiti o le ante delle porte. Le porte che danno accesso diretto all'esterno devono essere ben aderenti agli stipiti ed al pavimento in modo da impedire il passaggio di contaminanti dall'ambiente esterno. È preferibile che le porte degli spogliatoi e dei locali di lavoro non siano dotate di maniglie per la loro apertura; le porte a chiusura automatica, di cui ricorre l'obbligo nel decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997, che separano i locali operativi degli stabilimenti di macellazione di pollame devono essere adeguatamente funzionanti.

L'illuminazione dev'essere sufficiente per le necessità operative della lavorazione.

Sono raccomandate le seguenti intensità luminose minime misurabili con gli appositi luxometri: luoghi d'ispezione veterinaria 540 Lux; recinti e luoghi d'ispezione degli animali malati o sospetti 220 Lux.

Tutte le finestre apribili devono essere dotate di zanzariere per impedire l'accesso agli insetti e ad altri animali indesiderabili.

Per quanto riguarda, in particolare gli stabilimenti di macellazione, le stalle di sosta devono presentare pareti e pavimenti solidi ed impermeabili e realizzati in modo da poter essere facilmente lavati; la lettiera va rimossa e depositata in apposita concimaia e sostituita periodicamente; i recinti di sosta possono risultare idonei solo laddove le condizioni climatiche sono miti e pertanto gli animali possono restare all'aperto. Le stalle inoltre devono essere dotate di canalizzazioni per l'evacuazione delle acque di scolo e delle deiezioni.

Per gli animali sospetti di malattia alla visita *ante mortem* occorre un ricovero separato, chiaramente individuato, con canalizzazioni delle acque di scarico separate o terminali rispetto a quelle degli altri ricoveri.

Il punto d'ingresso degli animali nella sala di macellazione deve essere strutturato in maniera tale da ridurre al minimo la possibilità di introduzione di insetti ed altri animali indesiderabili.

3.2. Attrezzature.

I dispositivi per il lavaggio delle mani e degli attrezzi devono essere collocati il più vicino possibile ai posti di lavoro e dotati di rubinetti non azionabili a mano o a braccio per l'erogazione di acqua calda e fredda o miscelata.

Gli sterilizzatori per la disinfezione dei coltelli e degli altri utensili destinati a venire a contatto con le carni, quali acciaioli, seghe, applicatori di elastici per l'esofago e per il retto, ugelli dei compressori per l'insufflazione del sottocute degli agnelli ecc., devono essere dotati di acqua ad 82 °C.

Gli sterilizzatori dovrebbero essere preferibilmente dotati di un sistema di ricambio continuo di acqua ovvero l'acqua dev'essere cambiata periodicamente durante la lavorazione per evitare il ristagno di residui di materiale organico presenti sulle lame dei coltelli sebbene lavati prima della introduzione nello sterilizzatore. Il livello dell'acqua deve arrivare a coprire almeno la base dell'impugnatura dei coltelli ed altri utensili. Non è ammessa l'utilizzazione di foderi per coltelli.

Le mani e gli utensili devono essere lavati più volte nel corso ed al termine della giornata di lavoro; gli utensili devono essere riposti con cura in modo da evitare ricontaminazioni.

Devono inoltre essere disponibili asciugamani a perdere, erogatori di sapone liquido e contenitori per gli asciugamani usati.

Durante le lavorazioni, non è ammesso l'uso di docce e tubi sospesi o flessibili che, per effetto degli schizzi d'acqua che producono, possono costituire fonte di inquinamento.

I liquidi reflui dalle postazioni di macellazione devono essere convogliati ai pozzetti di scarico attraverso tubi di raccordo o eventualmente con altro sistema che consenta di limitare spandimenti e ristagni sul pavimento.

Nei locali di macellazione, è necessario mantenere la separazione delle operazioni sporche rispetto a quelle pulite mediante una distanza delle postazioni operative adeguata al ritmo di macellazione. Le pedane, le piattaforme, le guidovie, le altre attrezzature e i meccanismi del loro azionamento non devono presentare parti arrugginite e devono essere accuratamente lavate dopo ogni giornata di macellazione.

Nei locali di sezionamento preparazione e/o lavorazione carni le superfici dei tavoli di lavoro devono essere mantenute lisce: i tavoli devono essere lavati integralmente dopo ogni giornata di lavorazione. Le attrezzature ed i macchinari impiegati per la lavorazione delle carni quali tritacarne, affettatrici, porzionatrici; scotennatrici, impastatrici, insaccatrici, massaggiatrici, zangole, inscatolatrici, forni, cucine, pentole, caldaie, tortellinatrici ecc. devono essere mantenute costantemente in buone condizioni di pulizia.

I contenitori, i carrelli, i ganci e le attrezzature per la movimentazione delle carni destinati ad entrare in contatto con le stesse devono essere lavati dopo ogni utilizzo in appositi locali e successivamente depositati in modo idoneo in attesa di un nuovo impiego. La sovrapposizione di contenitori di carne è consentita solo qualora non vi sia rischio di contaminazione da parte del contenitore sovrastante.

I contenitori utilizzati per la raccolta degli scarti di lavorazione non destinati al consumo alimentare umano devono essere identificabili e lavati separatamente

I locali di accettazione/spedizione delle carni fresche devono essere dotati di idonea attrezzatura per l'esecuzione del carico e dello scarico degli automezzi. Tali operazioni devono essere effettuate in condizioni di isolamento dall'ambiente esterno per escludere contaminazioni da vapori, gas di scarico degli automezzi; polvere, pioggia ecc. Qualora le porte avvolgibili delle bocche di carico durante l'apertura mostrino all'interno del locale la propria superficie esterna è necessaria un'adeguata protezione.

4. *Igiene della macellazione.*

4.1. Bovini - equini - suini - ovicaprini.

Gli animali condotti alla macellazione non devono essere molto sporchi; se del caso possono essere lavati a condizione che prima delle operazioni di macellazione siano ben asciutti per evitare che durante le operazioni di scuoiamento e toelettatura le carni vengano inquinate. I suini possono essere bagnati per facilitare le operazioni di stordimento.

Nella postazione di lavoro ogni operatore deve disporre di più coltelli che devono essere frequentemente cambiati durante la macellazione e, quando non utilizzati, riposti negli sterilizzatori. Prima di immergerli negli sterilizzatori, i coltelli vanno regolarmente lavati.

La iugulazione va effettuata sull'animale appeso mediante la tecnica del «doppio coltello» sostituendo il coltello utilizzato per l'incisione della pelle con un altro coltello, possibilmente con manico di colore diverso, per l'incisione dei vasi sanguigni. I suini possono essere dissanguati anche su nastri trasportatori, ma occorre evitare la contaminazione della ferita di iugulazione a causa dell'ammassamento degli animali.

Lo scuoiamento, da effettuarsi preferibilmente con sistema meccanico, deve avvenire subito dopo il dissanguamento sull'animale appeso, procedendo dall'alto verso il basso affinché si eviti la contaminazione delle superfici già scuoiate.

Quando lo scuoiamento viene effettuato manualmente è necessario che gli operatori si lavino spesso le mani che sono venute a contatto con la pelle degli animali.

Particolare attenzione dovrà essere posta all'asportazione delle mammelle al fine di evitare la contaminazione delle carcasse.

Il distacco della testa non può essere effettuato durante il dissanguamento ma deve avvenire al completamento delle operazioni di scuoiatura delle carcasse. Lo scuoiamento della testa, qualora non effettuato in postazione deve essere eseguito prima dell'ispezione veterinaria in una zona adeguatamente attrezzata anche per il lavaggio delle cavità nasali e della faringe.

Nel caso dei suini, dopo la depilazione ed in fase di appendimento alla catena di macellazione, le carcasse non devono venire in contatto con il pavimento prevedendo eventualmente uno scivolo adeguato.

Le carcasse degli animali già scuoiati o, nel caso dei suini, depilati non devono venire a contatto tra di loro fintantoché non sia stata ultimata l'ispezione *post-mortem.*

Durante l'eviscerazione è necessario adottare provvedimenti atti ad evitare la contaminazione delle carcasse a causa della rottura di visceri. In particolare nei bovini e negli equini occorre provvedere alla legatura del retto e dell'esofago.

Se durante le fasi di eviscerazione si verificano imbrattamenti da feci, urine, bile, materiale purulento ecc., è necessario isolare immediatamente la carcassa per procedere alle opportune operazioni di bonifica secondo le indicazioni del veterinario ufficiale in rapporto all'entità della contaminazione ed alle caratteristiche dell'impianto. La soluzione di dette eventualità dovrà costituire argomento di approfondimento del corso di formazione del personale.

Ai fini dell'ispezione *post-mortem* è necessario garantire la correlazione tra la carcassa, la testa ed i visceri addominali e toracici. Questi ultimi non possono essere allontanati prima del completamento di detta ispezione.

Il lavaggio della carcassa, fatta eccezione per i suini, e dei visceri toracici potrà avvenire solo dopo la visita ispettiva ed in un posto adeguatamente attrezzato.

Gli animali sospetti di malattia devono essere macellati al termine della normale macellazione o in giorni diversi ed i locali utilizzati devono essere accuratamente lavati e disinfettati sotto il controllo del veterinario ufficiale prima di poter essere riutilizzati.

4.2. Pollame, conigli e selvaggina di piccola taglia.

In relazione agli aspetti peculiari di questo tipo di produzione quali l'elevato numero di animali macellati per ora di lavorazione, l'elevata velocità della catena di macellazione e le ridotte dimensioni delle specie interessate, occorre concentrare l'attenzione anche sul buon funzionamento delle attrezzature e dei macchinari. Infatti il cattivo funzionamento di questi può pregiudicare gravemente una produzione ancorché effettuata in buone condizioni igieniche generali.

Per la macellazione di queste specie occorre garantire una bassa illuminazione nella zona di appendimento per tranquillizzare gli animali e consentirne un adeguato stordimento.

Nel caso in cui la iugulazione avvenga con appositi macchinari deve essere previsto un efficace sistema di sanificazione delle lame. Ove si effettui la iugulazione manuale la postazione dovrà essere munita di lavabo con sterilizzatore.

Durante la fase di dissanguamento è necessario regolare la velocità della catena in modo tale da garantire la scomparsa dei movimenti tonico-clonici degli animali prima dell'immersione nella vasca di scottatura, qualora ne sia previsto l'impiego, al fine di evitare l'inspirazione di acqua.

Le spennatrici, devono essere adeguatamente funzionanti e tarate per le dimensioni delle carcasse al fine di evitare la rottura di ali, collo o altre parti.

Si raccomanda inoltre di porre attenzione agli accorgimenti atti a controllare la produzione di vapore al fine di evitare la formazione di condensa soprattutto nel locale di eviscerazione e nel tunnel di abbattimento della temperatura.

Gravi problemi igienici possono essere generati dalla rottura del gozzo e degli intestini. Per prevenire imbrattamenti delle carni è necessario che gli animali destinati alla macellazione vengano preventivamente sottoposti a digiuno e che sia effettuata la verifica con eviscerattrici automatiche in relazione al variare delle dimensioni degli animali dei singoli lotti e delle specie. Qualora l'eviscerazione venga effettuata manualmente dovrà essere imposta alla catena una velocità tale da consentire l'accuratezza dell'operazione.

Ai fini di una adeguata ispezione *post-mortem* è necessario che siano disponibili attrezzature adeguate per consentire l'ispezione accurata dei visceri e della cavità della carcassa prevista all'allegato I, punto 47 terzo periodo, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997.

Tutte le attrezzature automatiche che entrano in contatto con le carni devono preferibilmente essere dotate di sistemi autopulenti.

Occorre inoltre controllare periodicamente il buon funzionamento delle porte a chiusura automatica dei locali di macellazione.

Risulta pertanto evidente che la qualità igienico-sanitaria della produzione è direttamente connessa al corretto funzionamento ed alla taratura di tutte le macchine dell'impianto nonché della temperatura delle vasche di scottatura è della velocità della catena.

5. *Igiene del sezionamento.*

L'introduzione delle carni dalle celle frigorifere nel locale di sezionamento deve avvenire progressivamente e secondo la capacità operativa in modo da evitare lunghi stazionamenti della carne fuori dalle celle frigorifere.

Le operazioni di sezionamento delle carni devono avvenire in appositi locali nei quali devono essere rispettate la temperatura interna delle carni e le temperature ambientali previste dalle rispettive normative di riferimento.

Il sezionamento deve essere condotto in modo da evitare qualsiasi contaminazione: gli operatori devono lavarsi spesso le mani, provvedere con frequenza alla sostituzione dei coltelli, lavarli ed inserirli negli sterilizzatori dopo l'utilizzo.

I coltelli e gli altri utensili non utilizzati non devono essere poggiati sui tavoli.

Nel caso del sezionamento a caldo, consentito dal decreto legislativo n. 286/1994, le carni devono essere sezionate subito dopo la macellazione, in tempi rapidi, per consentirne tempestivamente il deposito in cella frigorifera.

6. *Igiene della produzione delle carni macinate, delle preparazioni di carni e dei prodotti a base di carne.*

Le operazioni di produzione di preparazioni e prodotti a base di carne devono essere effettuate nel più accurato rispetto dell'igiene riducendo al minimo le manipolazioni e garantendo soprattutto la massima osservanza delle temperature di conservazione prescritte.

La diversità delle produzioni pone problemi igienici specifici in relazione alle singole operazioni produttive. In particolare:

le carni destinate alla macinazione devono essere sottoposte ad un attento controllo visivo al fine di evitare la presenza di materiali estranei, ivi compreso frammenti d'osso, non più individuabili nel macinato;

le budella ed altri involucri naturali o artificiali devono essere preparati e lavati prima dell'introduzione nel locale di lavorazione;

l'utilizzo di condimenti, aromi, additivi e prodotti alimentari quali ad esempio, verdure e ortaggi, farine, prodotti a base di latte, prodotti d'uovo, prodotti della pesca, ecc., deve comportare la verifica preventiva della loro idoneità e, qualora necessario, appositi locali per lo stoccaggio e/o per il lavaggio;

le operazioni di massaggio, siringatura, zangolatura, introduzione negli stampi, cottura dei prodotti di salumeria cotti dev'essere sempre condotta in condizioni di pulizia e, dopo l'apertura degli stampi dovranno essere prese le opportune precauzioni al fine di evitare la ricontaminazione dei prodotti;

la legna o la segatura utilizzati per l'affumicatura deve essere rispondente allo scopo ed in particolare dev'essere priva di vernici, solventi, colle o altre sostanze estranee che possano compromettere l'idoneità sanitaria dei prodotti trattati;

le operazioni di porzionatura ed affettatura dei prodotti di salumeria devono essere condotte con particolare cautela, prevedendo l'uso di mascherine bucco-nasali e scrupoloso rispetto delle norme igieniche generali, per evitare il rischio di ricontaminazione di prodotti già finiti non suscettibili di ulteriori trattamenti di stabilizzazione;

i contenitori impiegati durante le varie fasi del ciclo produttivo devono essere idonei per alimenti, preventivamente puliti e ove necessario tenuti coperti.

7. *Igiene del confezionamento ed imballaggio.*

Il materiale destinato al confezionamento e all'imballaggio deve essere prodotto, trasportato, e depositato in maniera idonea al fine di evitare rischi di contaminazione delle carni e dei relativi prodotti.

In particolare materiali quali film plastici, sacchetti per il sottovuoto, vaschette e quant'altro destinato a venire a contatto diretto con le carni deve essere protetto dall'esposizione alla polvere, agli agenti atmosferici e ad altre fonti di contaminazione.

Al riguardo detti materiali devono essere prelevati dal deposito in quantitativi corrispondenti alle esigenze della produzione giornaliera avendo cura di richiudere bene i loro contenitori o involucri a protezione del materiale rimanente.

Appare particolarmente idoneo l'utilizzo di materiale protetto da doppio involucro di modo che quello più interno, contenente limitati quantitativi, possa essere introdotto direttamente nel locale in cui si effettua il confezionamento.

L'imballaggio deve preferibilmente essere effettuato in apposito locale; qualora sia effettuato nel locale di lavorazione, che dev'essere sufficientemente ampio, è necessario garantire una adeguata distanza tra detta operazione e quelle condotte su carni esposte. In tal caso l'imballaggio dev'essere allestito prima dell'introduzione nel locale.

8. *Igiene del magazzinaggio.*

Le carni devono essere depositate in celle frigorifere che consentano il mantenimento delle temperature previste. L'attività di deposito può essere svolta sia in depositi frigoriferi appositamente autorizzati sia presso macelli, laboratori di sezionamento, e di trasformazione riconosciuti. Le carni, qualora provengano da altro stabilimento, devono essere controllate al ricevimento prima dello scarico per verificarne la regolarità della bollatura, la temperatura e le condizioni di igiene. Le eventuali irregolarità devono essere segnalate al veterinario ufficiale dello stabilimento per l'adozione dei provvedimenti opportuni.

Nelle celle frigorifere destinate al deposito di carni imballate in cartoni l'umidità non deve compromettere l'integrità degli imballaggi.

La promiscuità tra le carni fresche esposte e i prodotti alimentari imballati in cartoni deve essere evitata oltre che nelle celle frigorifere anche nei corridoi di movimentazione e nei locali di spedizione e durante il trasporto. Si deve inoltre evitare ogni contatto tra le carni fresche esposte e le porte, le pareti e il pavimento dei locali.

9. *Compiti del veterinario ufficiale.*

Spetta al veterinario ufficiale, responsabile dello stabilimento, la verifica del rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente sia per quanto riguarda l'igiene degli impianti che la verifica dei comportamenti del personale.

Ove lo ritenga opportuno o necessario il veterinario ufficiale potrà chiedere una intensificazione del programma di formazione del personale o eventualmente una sua riformulazione mirata alla eliminazione delle carenze e dei comportamenti non idonei riscontrati con maggiore frequenza. Accanto a ciò, si raccomanda una costante opera educativa che può essere svolta in maniera permanente dal veterinario ufficiale sia in fase preventiva che correttiva.

Il veterinario ufficiale può, nei casi in cui non vengano rispettate le norme igieniche, adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari quali ad esempio il rallentamento dell'attività produttiva, la sospensione temporanea della stessa, la proposta di sospensione o di revoca del riconoscimento di idoneità, fatte salve eventuali sanzioni specificamente previste.

98A7682

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Betimal»

Con decreto n. 805/R.P.336/D24 del 13 luglio 1998 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

BETIMAL: registrazione n. 3.730.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Isagro S.p.a. titolare della registrazione.

98A7719

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 agosto 1998

Dollaro USA	1785,72
ECU	1951,97
Marco tedesco	987,30
Franco francese	294,49
Lira sterlina	2945,01
Fiorino olandese	875,52
Franco belga	47,871
Peseta spagnola	11,629
Corona danese	259,22
Lira irlandese	2479,83
Dracma greca	5,704
Escudo portoghese	9,640
Dollaro canadese	1133,07
Yen giapponese	12,531
Franco svizzero	1192,47
Scellino austriaco	140,31
Corona norvegese	214,40
Corona svedese	212,21
Marco finlandese	324,29
Dollaro australiano	998,57

98A7768

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Ponte delle 7 luci - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Frattocchie.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 5 agosto 1998 il dott. Antonino Bajo è nomitato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Ponte delle 7 luci - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Frattocchie (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 1° luglio 1998, in sostituzione del dott. Gabriele Di Matteo, dimissionario.

98A7697

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 agosto 1998 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 17 d'interesse relativa al trimestre 17 maggio 1998 /16 agosto 1998 del prestito obbligazionario 1994/2002, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 miliardi (UIC 51836) nella misura dell'1,35%, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle province lombarde S.p.a. - Rolo Banca S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che: il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 18, pagabile dal 17 novembre 1998, resta fissato nella misura dell'1,30% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola. Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0,25 p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra - ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni - si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

N.B. — Aai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

98A7718

COMUNE DI CASTELSPINA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CASTELSPINA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 20 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

di non effettuare alcuna riduzione o detrazione d'imposta tranne quella meglio descritta in premessa (*).

(Omissis).

(*) 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

98A7720

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero della sanità 24 aprile 1998 concernente: «Organizzazione degli uffici veterinari periferici». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 dell'11 giugno 1998)

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, alla pag. 15, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* sono da apportare le seguenti correzioni:

al rigo n. 1, nella colonna «Uffici dipendenti o punti visita», la dicitura «Caselle» è da inserire nel rigo dell'attività *PIF* e non sul rigo dell'attività *UVAC* come erroneamente riportato; inoltre nella colonna «Ambito territoriale» la parola «*Aeroporto*» va inserita sotto «Piemonte»;

al rigo decimo del medesimo allegato, dove è scritto: «PIF *Campocolongo*», leggasi: «PIF *Campocologno*».

Inoltre, nelle note, alla pag. 16, dove è scritto: «PIF: Porto di ispezione frontaliero previsto dal decreto legislativo n. *28*/1993», leggasi: «PIF: Porto di ispezione frontaliero previsto dal decreto legislativo n. *93*/1993»; e dove è scritto: «U.V.A.C. Ufficio veterinario per gli adempimenti CE previsto dal decreto legislativo n. *28*/1993», leggasi: «U.V.A.C. Ufficio veterinario per gli adempimenti CE previsto dal decreto legislativo n. *27*/1993».

Inoltre, in calce al decreto, alla pag. 15, seconda colonna, dopo il nominativo del firmatario dell'atto, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione da parte della Corte dei conti: «*Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1998, registro n. 1 Sanità, foglio n. 283*».

98A7721

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 9 8 *

L. 1.500